

Studio Associato
BASSETTO – CAMPAGNER – DE FAVERI
Dottori commercialisti - Consulenti del lavoro - Revisori contabili

ELSA BASSETTO - Consulente del lavoro
MAURO CAMPAGNER - Dottore commercialista
- Revisore contabile
STEFANO DE FAVERI - Consulente del lavoro



FEDRO MALENGO - Dottore commercialista
- Revisore contabile
VALENTINA ZUGLIAN - Consulente del lavoro
FRANCESCA CARNIATO - Dottore commercialista
- Revisore contabile
FEDERICO BOTTACIN - Consulente del lavoro
ALESSIO CESCÓN - Dottore in economia
CARLOTTA VERLINO - Dottore in cons. lav.

Ai Signori Clienti

Loro indirizzi

Treviso, 5 dicembre 2007

COMUNICAZIONE URGENTISSIMA

Oggetto: detrazioni fiscali per carichi di famiglia.

Con la presente vogliamo fornire una breve guida al fine di una corretta applicazione delle detrazioni fiscali dall'anno di imposta 2007:

1. Dichiarare il codice fiscale del coniuge e di tutti i familiari a carico è condizione necessaria per l'ottenimento delle detrazioni fiscali. Il lavoratore che non farà pervenire tale dato al datore di lavoro in tempo utile sarà eventualmente costretto a presentare la dichiarazione dei redditi per poter beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia. Per i cittadini stranieri con familiari residenti all'estero il codice fiscale può essere ottenuto presso l'autorità Consolare Italiana nel paese di estero di residenza. Tutto ciò assumerà validità dalla pubblicazione della legge finanziaria 2008.
2. Se il lavoratore è residente in uno stato membro dell'Unione Europea o in uno stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo oltre al codice fiscale deve compilare in ogni suo punto la autocertificazione fornita dallo studio per il coniuge ed i figli a carico. Per gli altri familiari a carico (padre, madre, fratelli, ecc.) oltre a quanto indicato sopra deve allegare un atto notorio contenente i seguenti elementi: il grado di parentela del familiare con indicazione del periodo in cui si sono verificate le condizioni per averlo a carico, che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello stato di residenza, riferito

Studio Associato
BASSETTO – CAMPAGNER – DE FAVERI
Dottori commercialisti - Consulenti del lavoro - Revisori contabili

ELSA BASSETTO - Consulente del lavoro
MAURO CAMPAGNER - Dottore commercialista
- Revisore contabile
STEFANO DE FAVERI - Consulente del lavoro



FEDRO MALENGO - Dottore commercialista
- Revisore contabile
VALENTINA ZUGLIAN - Consulente del lavoro
FRANCESCA CARNIATO - Dottore commercialista
- Revisore contabile
FEDERICO BOTTACIN - Consulente del lavoro
ALESSIO CESCÓN - Dottore in economia
CARLOTTA VERLINO - Dottore in cons. lav.

all'intero periodo di imposta, non superiore a 2.840,51 euro, di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia. Tale ultima condizione è valida anche per il coniuge o i figli a carico residenti all'estero.

3. Se il lavoratore è residente in uno stato diverso da quelli indicati nel punto 2 oltre al codice fiscale deve compilare in ogni suo punto la autocertificazione fornita dallo studio e deve produrre una attestazione indicante tutti i carichi di famiglia effettuata mediante originale prodotta dall'autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio o documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 o documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all'originale, dal consolato italiano nel Paese di origine.

Tutta la documentazione descritta in questa nota deve essere prodotta per ogni anno di imposta.

Distinti saluti.

Studio Associato
Bassetto – Campagner – De Faveri

Allegato: elenco stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

**ELENCO STATI ADERENTI ALL'ACCORDO
SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

Algeria	Federazione Russa	Macedonia	Slovenia
Argentina	Filippine	Malta	Spagna
Australia	Finlandia	Marocco	Sri Lanka
Austria	Francia	Mauritius	Stati Uniti
Belgio	Germania	Messico	Sud Africa
Bielorussia	Giappone	Norvegia	Svezia
Brasile	Grecia	Nuova Zelanda	Tanzania
Bulgaria	India	Paesi Bassi	Thailandia
Canada	Indonesia	Pakistan	Trinidad e Tobago
Cina	Irlanda	Polonia	Tunisia
Corea del Sud	Israele	Portogallo	Turchia
Costa d'Avorio	Jugoslavia	Regno Unito	Ucraina
Croazia	Kazakistan	Repubblica ceca	Ungheria
Danimarca	Kuwait	Repubblica Slovacca	Venezuela
Ecuador	Lituania	Romania	Vietnam
Egitto	Lussemburgo	Singapore	Zambia
Emirati Arabi Uniti			